
MODULO PER IL RILASCIO O IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE SCRITTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL MERCURIO, ALLE IMPORTAZIONI DI MERCURIO O MISCELE DI MERCURIO DI CUI ALL'ALLEGATO I DI TALE REGOLAMENTO

Nota: il presente modulo si applica alle importazioni nell'Unione europea di mercurio e miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso, di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio («miscele di mercurio»). Il presente modulo non è utilizzato in caso di importazioni di mercurio o miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ⁽¹⁾.

Sezione A: Informazioni di contatto che devono essere fornite dallo Stato membro di importazione

Nome dello sportello nazionale designato ⁽²⁾:

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Sezione B: Informazioni di contatto che devono essere fornite dal paese esportatore

Nome dello sportello nazionale designato o funzionario governativo responsabile:

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Sezione C: Informazioni sul trasporto che devono essere fornite dal paese esportatore

- i) Si prega di indicare il quantitativo totale previsto di mercurio da spedire (kg), in forma pura o in miscela
- ii) Si prega di indicare la data o le date previste della spedizione o delle spedizioni
- iii) Si prega di indicare se il mercurio, in forma pura o in miscela, proviene da estrazione primaria di mercurio:
 - Se Sì: Paese esportatore parte della convenzione di Minamata: si prega di indicare se il mercurio proviene da estrazione primaria nuova o esistente a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della convenzione di Minamata.

Se il paese esportatore non è parte della convenzione, ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.
- iv) Si prega di confermare che il mercurio, in forma pura o in miscela, non proviene da alcuna delle tre seguenti fonti ⁽³⁾:
 - settore dei cloro-alcali (ad esempio, smantellamento delle celle cloro-alcaline),
 - purificazione del gas naturale,
 - operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi.

Sezione D: Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro di importazione

Per quale motivo viene importato il mercurio (in forma pura o in miscela)? Si prega di cerchiare:

- i) stoccaggio provvisorio ecocompatibile del mercurio in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852

SÌ

NO

In caso di risposta affermativa si prega di specificare l'uso previsto, se noto.

.....
.....
.....

ii) Uso consentito a norma della legislazione unionale e nazionale (*): SÌ NO

In caso affermativo si prega di fornire informazioni supplementari sull'uso previsto del mercurio in forma pura o miscela.

.....
.....
.....

Sezione E: Informazioni sulla spedizione

Importatore

Nome della società

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Esportatore

Nome della società

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Sezione F: Indicazione del consenso dello Stato membro di importazione

Natura del consenso (si prega di cerchiare):

ACCORDATO RIFIUTATO

Si prega di utilizzare lo spazio sottostante per indicare eventuali condizioni, dettagli supplementari o informazioni pertinenti.

.....
.....

Firma delle autorità competenti designate dello Stato membro di importazione

— Nome

— Titolo:

— Firma:

— Data:

(¹) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852, è proibita l'importazione nell'Unione di miscele di mercurio diverse da quelle contemplate dal presente modulo e di composti di mercurio da utilizzare per il recupero del mercurio.

(²) Lo «sportello nazionale designato» fa riferimento allo sportello nazionale designato a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della convenzione di Minamata per lo scambio di informazioni nell'ambito della convenzione. Lo sportello dovrebbe corrispondere alla «autorità competente» designata dallo Stato membro di importazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/852 in quanto autorità alla quale dovrebbero essere indirizzate le domande di importazione a norma dell'articolo 4.

(³) Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/852, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti da una delle fonti elencate nel modulo sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità a tale direttiva.

(⁴) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852, è proibita l'importazione nell'Unione di mercurio da utilizzare nell'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala.